

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - IUC**



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 1 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2 – TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) Le tariffe della TARI:
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
 - b) Le aliquote della TASI:
in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, salvo per quanto riguarda la TARI, disciplinata all'art. 30 del relativo regolamento, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le sopra richiamate modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 5 – INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, provvedono all'invio dei modelli di pagamento TARI preventivamente compilati.

Art. 6 – RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata a riscossa dal Comune.

Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 8 – ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. L'ufficio non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo complessivo non supera € 16,52.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 7, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Sulle somme del tributo si applicano gli interessi nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso legale con una soglia massima del 5%. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296/2006.

Art. 9 - DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
 - nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
3. Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
4. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 29/01/2014, dalla Legge 28 dicembre 2015. n. 208, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2016 .

Art. 2 - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili così definiti:
 - **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. In caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per intero, l'utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo deve essere estesa anche agli altri possessori che non esercitano sullo stesso attività agricola.
 - **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 3 – ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti all'art. 2 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d) e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- f. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze, n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'imu i terreni agricoli:

a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;

- g. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera g) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'imposta municipale propria non si applica altresì:



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. In base al presente regolamento, è altresì assimilata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 8 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza, purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale sopra citata. Il regime agevolato, previsto per l'abitazione principale di residenza, si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:
 - a. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
 - b. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza.
2. Le agevolazioni suddette competono fino ad un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9 – RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali (avvalendosi dei servizi prestati in tal senso dall'Agenzia del Territorio).
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i), del D.lgs. 446/97, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12.

Art. 12 - DICHIARAZIONE

1. Salvo che il legislatore ponga ulteriori adempimenti a carico del contribuente, lo stesso è obbligato a presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'[articolo 3-bis](#) del D.Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 13 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al saggio degli interessi legali.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 16,52.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di San Vincenzo dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 1, commi 10 e seguenti della Legge 28/12/2015, n. 208.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

TARI – TASSA SUI RIFIUTI



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato 2.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. locali e/o strutture precarie o ancorate stabilmente al suolo, purché asservite al fondo rurale e adibite esclusivamente all'attività agricola (pertanto, prive di servizi igienici e uso cucina), utilizzate da imprenditori agricoli;
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali assimilati / non assimilabili agli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 8, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune concede riduzioni fino al limite massimo del 10% della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da produrre, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. La riduzione viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali assimilati in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo pertanto dovrà:
 - Indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - Presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento.
4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - b. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| ▪ Attività di autofficina | - | riduzione del 30% |
| ▪ Attività di lavanderia | - | riduzione del 10% |
| ▪ Altre attività | - | riduzione del 10% |
7. Per fruire delle esclusioni / riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando planimetria quotata;
 - comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 - Superficie degli immobili

- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del d.l. 201/2011.
- Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
7. Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie di cui all'art. 9, comma 6.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 11 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Il tributo per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dal soggetto gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
7. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013, e dall'art. 4, comma 2, d.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite del 5%.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

data di emissione del ruolo. Eventuali variazioni del numero degli occupanti o detentori dell'immobile, verificatesi successivamente a tale data, saranno conguagliate in occasione dei successivi avvisi di pagamento. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti di cui sopra devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. Le abitazioni a disposizione sia di residenti che di non residenti vengono associate a:
 - un nucleo di due persone se di superficie inferiore a 30 metri quadrati;
 - un nucleo di tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati;
 - un nucleo di quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati;
 - un nucleo di cinque persone per superficie tra 71 a 90 metri quadrati;
 - un nucleo di sei persone per superficie oltre 91 metri quadrati.
3. Le unità immobiliari classificate come annessi agricoli e non destinate effettivamente ad usi connessi all'attività agricola, ma dotate di allacci alla rete elettrica e/o idrica e di bagno e cucina sono assimilati, ai fini dell'assoggettamento della tariffa, ad abitazioni a disposizione di residenti o non residenti.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e ferma restando, in ogni caso, la



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice ISTAT/ATECO posseduto e attività effettivamente esercitata.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto:
4. in misura pari al 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 600 mt. e non supera 1 km;
5. in misura pari al 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 1 km e non supera 2 km;
6. in misura pari al 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 2 km.
7. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 23 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 24 - Riduzione per le utenze non domestiche con certificazioni ambientali

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, si applica una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa di competenza delle attività turistico ricettive (alberghi, r.t.a., c.a.v., residences, agriturismi, campeggi) che siano dotate di un sistema di gestione ambientale Emas, Iso14001 o Ecolabel.
2. Si applica invece una riduzione del 3% sulla parte variabile della tariffa di competenza delle attività turistico ricettive (alberghi, r.t.a., c.a.v., residences, agriturismi, campeggi) che si siano dotate di sistema di gestione ambientale: Green Key.
3. Si applica altresì una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa di competenza delle aziende agricole che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di competenza, la Certificazione Biologica rilasciata da uno degli organismi di controllo autorizzati alla verifica delle produzioni biologiche di cui all'elenco del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 25 - Altre riduzioni e agevolazioni

1. Per le utenze domestiche "non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, ossia le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) sia di residenti che di non residenti, si applica una percentuale di riduzione pari al 15% sulla parte variabile.
2. Sulle unità immobiliari possedute e adibite ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi (obbligo di presentazione di autocertificazione a pena di decadenza).
3. Ai locali ed aree scoperte adibiti a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, con autorizzazione permanente, classificati nelle categorie: 2 (Cinematografi e teatri), 4 (Campeggi, distributori carburanti), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante), 11 (per quanto attiene alle Agenzie Immobiliari), 13 (Negozi abbigliamento, calzature...), 14 (Edicole, farmacie...), 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende...), 17 (Attività artigianale tipo botteghe, parrucchiere...), 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie...), 23 (Mense, birrerie...), 24 (Bar, caffè,...), 25 (Supermercato, Pane...), 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori...), 30 (Discoteche, night club), aperti almeno 9 mesi all'anno anche non continuativi (ovvero almeno 270 giorni all'anno), e che presentino, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposita autocertificazione, è applicata una riduzione pari al 30% della parte fissa, a valere sulla tariffa dell'anno successivo. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare i dati dichiarati dal contribuente, anche tramite accesso alla documentazione fiscale, mediante personale debitamente autorizzato.
4. Ai locali classificati nella categoria 1/A – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – si applica una percentuale di riduzione pari al 15% sulla parte variabile.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

5. Ai locali ed aree classificati nella categoria 5R – Stabilimenti balneari stagionali – si applica una percentuale di riduzione pari al 15% sulla parte variabile; ove gli stessi siano utilizzati esclusivamente dai clienti degli alberghi che detengono l'arenile, si applica una percentuale di riduzione aggiuntiva del 15% sulla parte variabile.
6. Ai circoli privati ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai soci, ai sensi del DPR 04/04/2001 n° 235 e dell'art. 111 testo unico delle imposte sui redditi (art. 148 DPR 22/12/1986 n° 917), si applica una percentuale di riduzione pari al 50% sulla parte variabile.
7. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche, in costanza di allacciamenti ai servizi a rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature, che rendono quindi ancora utilizzabile il locale od area, è calcolato con la tariffa applicata ai magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3A), limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.

Art. 26 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all'esenzione totale. I soggetti che, previa richiesta da inoltrare all'ufficio Servizi Sociali, hanno titolo per la concessione dei contributi, sono individuati annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

Art. 27- Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione è fruibile fino al limite massimo del 10% della quota variabile del tributo in modo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo il seguente schema:
 - 10% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano pari al 100% del rifiuto producibile;
 - 5% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 50% al 99% del rifiuto producibile;
 - 2% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 10% al 49% del rifiuto producibile;
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni sulla stessa quota della tariffa (fissa o variabile), si intende che quella di entità maggiore assorba anche le altre.

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al d.l. n 201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - f) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - g) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - h) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - i) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - j) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 - Poteri del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Nel caso in cui, dai controlli esperiti ai sensi del precedente periodo, emerga che la superficie dichiarata sia inferiore a quella rilevata, secondo i seguenti parametri:
 - Fino al 10% per le superfici fino a 100 mq.;
 - Fino al 5% per le superfici oltre 100 mq;la rettifica dei metri quadri sarà effettuata d'ufficio con il recupero della tassa e degli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

Art. 32 – Riscossione

1. Il comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, ove sia possibile, il Comune effettua l'invio degli avvisi di pagamento tramite posta certificata PEC, che ha, a tutti gli effetti, valore di notifica.
2. Il versamento è effettuato di norma, per l'anno di riferimento, tramite rate, il cui numero e la cui scadenza è da determinare annualmente con la delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe. Per quanto riguarda il 2014, anno di istituzione del tributo, il versamento è effettuato in due rate.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione secondo quanto determinato nella delibera di Consiglio Comunale di cui sopra.
4. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e, della sanzione per omesso pagamento oltre agli



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

interessi di mora, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Le somme liquidate dal Comune per tassa, sanzioni ed interessi se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 o tramite la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973.

Art. 33 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 8 SEZIONE IUC, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,52, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

Art. 35 - Disposizione transitoria

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

	CATEGORIA
1	Abitazioni
1/A	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1/B	Locali degli Enti Pubblici
2/A	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, porto turistico
4R	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi stagionali
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7R	Alberghi con ristoranti stagionali
8	Alberghi senza ristorante
8R	Alberghi senza ristorante stagionali
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettr.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione - Locali degli agricoltori
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22R	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub stagionali
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
24R	Bar, caffè, pasticceria stagionali
25	Supermercato, pane, macelleria, salumi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Allegato 2

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani fino ad un quantitativo non superiore in rapporto alla misura delle superfici, a oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici, bevande e assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

TASI - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 1 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori ognuno paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, con l'esclusione dell'abitazione principale (eccetto le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

Art. 4 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il versamento è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso, la detenzione o l'occupazione: a tal fine il mese in cui il possesso, la detenzione o l'occupazione si sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 6 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite, nell'ambito dei limiti consentiti annualmente dalle leggi statali, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o in diminuzione, fino all'azzeramento.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 7 – DETRAZIONI, RIDUZIONE ED ESENZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione annuale delle aliquote, di cui al precedente art. 6, comma 3, può prevedere apposite detrazioni d'imposta e nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può accordare ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni sul pagamento del tributo fino all'esenzione totale.

Art. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:
 - pubblica sicurezza e vigilanza
 - illuminazione stradale pubblica
 - servizi cimiteriali
 - servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
 - servizi socio-assistenziali
 - servizi di tutela degli edifici ed aree comunali.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 9 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte dei contribuenti.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
4. Il versamento della prima rata, con scadenza 16 giugno, deve essere pari al tributo dovuto, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, per il periodo di possesso del primo semestre.
5. La seconda rata, con scadenza 16 dicembre, deve essere pari al saldo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. E' comunque consentito il pagamento del tributo dovuto per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 10 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €12.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2018.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

INDICE

SEZIONE IUC

Art. 1 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 2 – TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 3 – DICHIARAZIONI

Art. 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO

Art. 5 – INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

Art. 6 – RISCOSSIONE

Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Art. 8 – ACCERTAMENTO

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

SEZIONE IMU

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Art. 3 – ESCLUSIONI

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 5 - ESENZIONI

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI

Art. 8 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Art. 9 – RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

Art. 11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

Art. 12 - DICHIARAZIONE

Art. 13 - RIMBORSI

Art. 14 - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

Art. 15 - NORME DI RINVIO

SEZIONE TARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI / NON ASSIMILABILI AGLI URBANI

ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

ART. 11 - COSTO DI GESTIONE

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

ART. 19 - SCUOLE STATALI

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 22 - ZONE NON SERVITE

ART. 23 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 24 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CON CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

ART. 25 - ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 26 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

ART. 27- RIDUZIONI PER IL RECUPERO

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 31 - POTERI DEL COMUNE

ART. 32 – RISCOSSIONE

ART. 33 – RIMBORSI

ART. 34 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 35 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

SEZIONE TASI

ART. 1 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale

ART. 4 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ART. 6 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

ART. 7 – DETRAZIONI, RIDUZIONE ED ESENZIONI

ART. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

ART. 9 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 10 - IMPORTI MINIMI

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI